

Schola Salernitana - Annali

XX (2015)



LAVEGLIA&CARLONE

© 2016 by LAVEGLIACARLONE sas
Via Guicciardini 31 - 84091 Battipaglia (Sa)
Tel/fax 0828342527; e-mail: info@lavegliacarlone.it
sito internet: www.lavegliacarlone.it

Riservati tutti i diritti, anche di traduzione, in Italia e all'estero.
Nessuna parte può essere riprodotta (fotocopia, microfilm o altro mezzo)
senza l'autorizzazione scritta dell'Editore

Stampato nel mese di gennaio 2016 da Printù - Manocalzati (Av)

SCELTE CANCELLERESCHE DEL COMUNE DI ROMA DELLE ORIGINI IN MARGINE A UNA SENTENZA CAPITOLINA DELL'ANNO 1148*

CRISTINA CARBONETTI

Il primo periodo comunale è da molti punti vista il più interessante per chi studia la documentazione delle istituzioni cittadine, perché – com'è noto – più ricco di sperimentazioni formali alla ricerca di modelli specifici e, dunque, di esiti, caratterizzato da una multiforme varietà di soluzioni e di adattamenti, da incertezze e oscillazioni terminologiche, da ondeggiamenti tra ambito notarile e cancelleresco, risultato dell'interazione costante che si venne a creare tra il notariato – parte organica di un quadro documentario sperimentato e dunque unico riferimento sicuro perché esperto e professionista della scrittura di atti giuridici – e i nascenti organismi comunali. Frutto, in altre parole, di tentativi continui volti all'elaborazione di forme e tipologie documentarie in grado di trovare un compromesso tra i modelli che i notai impiegavano e padroneggiavano nel campo della documentazione privata e le particolari sollecitazioni di orientamento pubblico della nuova istituzione, un cliente molto speciale la cui esigenza di documentare le proprie azioni giuridiche si mescolava a quelle di connotare ideologicamente tali scritture e di vedervi rappresentate l'autorità, l'autore-

* Ringrazio Maria Galante e Amalia Galdi per avermi proposto di pubblicare in questa sede l'argomento della lezione che ho tenuto al IV Seminario Internazionale della Scuola dottorale di alta formazione *Mondi mediterranei e Italia meridionale nel Medioevo* svoltosi presso l'Università degli studi di Salerno, campus universitario di Fisciano, nei giorni 22-26 giugno 2015 sul tema "Fonti e documenti: lettura e interpretazione". Ho mantenuto in parte tanto il titolo quanto l'impostazione didattica della mia lezione, soprattutto per quanto riguarda l'analisi testuale e l'esegesi del documento, ma ho colto anche l'occasione per approfondire alcuni temi di fondo relativi al rapporto tra l'istituzione comunale e la sua produzione documentaria, in particolare riguardo alle procedure di elaborazione e alle forme che la classe dirigente capitolina scelse di dare a questa documentazione per farne al tempo stesso strumento di governo e mezzo di comunicazione politico, ideologico e di potere. Per tutti gli approfondimenti concernenti il sistema documentario medievale del comune di Roma nel suo complesso nonché le specificità strutturali e la particolare fisionomia delle istituzioni comunali capitoline mi permetto di rinviare al mio saggio *Le scritture del Comune di Roma nei secoli XII e XIII*, in *Roma e il suo territorio nel Medioevo. Le fonti scritte fra tradizione e innovazione*. Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Roma, 25-29 settembre 2012), a cura di C. CARBONETTI – S. LUCÀ – M. SIGNORINI, Spoleto, CISAM, 2015 (Studi e Ricerche, 6), pp. 293-342.

volezza, il peso del nuovo organismo politico ancora *in fieri*, ma che si stava affermando proprio in quegli anni¹.

Tra le forme del documento pubblico e quelle del documento privato – i due poli o sistemi documentari di riferimento – i notai cittadini scelsero nella maggior parte dei casi le seconde, perché il peso della tradizione e del documento notarile era ovviamente forte e preponderante nella loro cultura di pratici e perché le esperienze di orientamento cancelleresco non costituivano ancora un punto di riferimento consolidato al quale fosse possibile ispirarsi e adeguarsi con facilità². Cosicché nei primi decenni di vita delle istituzioni comunali le azioni dei consoli furono per lo più documentate nelle forme del documento notarile, anche se con l'adozione da parte dei redattori (e certamente su impulso dei committenti) di più o meno marcati adattamenti formali e testuali volti, da un lato, a sottolineare la specificità e l'orientamento pubblico di questo particolare soggetto documentario e, dall'altro, a differenziarne le scritture rispetto a quelle che essi producevano per la restante clientela privata, il che diede vita, appunto, a quella multiforme varietà di esiti della quale si è detto sopra e che è stata molto efficacemente definita come “documentazione notarile composita o ibrida” per sottolineare il ruolo preponderante giocato dal notariato nella sua costituzione³.

¹ È quasi superfluo ricordare che il merito per aver affrontato e trattato in maniera totalmente rinnovata questi temi si deve soprattutto alle riflessioni e agli studi intrapresi da Gian Giacomo Fissore a metà degli anni Settanta del secolo scorso, studi che hanno anche costituito fin da subito il principale riferimento metodologico per le ricerche successive, aprendo un nuovo corso negli studi di diplomatica comunale. Il primo e fondamentale è il ben noto *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costituzione del documento comunale*, Spoleto 1977 (Biblioteca degli «Studi Medievali», 9).

² G. G. FISSORE, *Il notaio ufficiale pubblico dei Comuni italiani*, in *Il notariato italiano del periodo comunale*, a cura di P. RACINE, Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, 1999, pp. 47-56, distribuito anche in ed. digitale da *Scrineum. Saggi e materiali on-line di scienze del documento e del libro medievali*, Pavia, 1 (1999), <http://dohc.unipv.it/scrineum/>; A. BARTOLI LANGELI, *Notariato, documentazione e coscienza comunale*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. TOUBERT e A. PARAVICINI BAGLIANI, Palermo 1995, pp. 264-277.

³ Sul fenomeno dell'ibridazione «dell'*instrumentum* e delle sue caratteristiche tipiche di documento gestito da un professionista monopolizzatore delle capacità probatorie, con uno specifico elemento della documentazione cancelleresca, la *iussio*, che tende a sottolineare il diverso – e per certi versi contrapposto – versante di un'operazione documentaria in cui i redattori sono semplici strumenti della volontà dell'autore, incaricati di esprimere, attraverso forme ritualizzate, il volto costante del potere» si veda FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti* cit. (nota 1), pp. 160-170 e 207 (la citazione, irrinunciabile, è tratta da p. 165); si veda inoltre ID., *Pluralità di forme e unità autenticatoria nelle cancellerie del medioevo subalpino (secoli X-XIII)*,

Il quadro appena ricostruito presenta tuttavia alcune eccezioni ed una di queste è rappresentata da Roma dove fin da subito il sistema documentario di riferimento per il Comune fu quello cancelleresco, senza ibridazioni di sorta e senza compromessi formali, formulari o autenticatori⁴. Ciò fu reso possibile dal fatto che a Roma i due attori che si trovarono a interagire – notariato e Comune – si presentavano con connotati speciali, dotati com'erano, il primo, di una strumentazione tecnica e culturale di altissima qualità e, il secondo, di una singolare autoconsiderazione e forza ideologica saldamente fondate sulla coscienza ancora viva di un passato antico e glorioso, sulla persistenza del mito della grande Roma (una tradizione pesante e carismatica)⁵ e sull'idea

in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Torino 1985, pp. 145-167: p. 147.

⁴ Nonostante il suo indubbio interesse, per molto tempo la documentazione capitolina del XII secolo non è stato oggetto di studi specifici e, soprattutto, di ampio respiro che, mettendola a confronto con le scritture prodotte in altre realtà comunali coeve, mirassero specialmente a metterne in evidenza i tratti di eccezionalità e a collegare queste specificità con la particolare fisionomia del comune di Roma, per molti versi unica nel panorama delle città italiane dell'Italia centro-settentrionale, se non altro per il complesso e controverso rapporto della cittadinanza e dell'istituzione comunale con il papa, che era al tempo stesso vescovo e capo della Cristianità, e per essere la città non solo sede di un vescovato, ma il centro del potere temporale, teocratico e universalistico della Chiesa. Ciò ha fatto sì che il caso romano sia stato praticamente ignorato sia nelle sintesi sulla diplomatica comunale italiana sia, a livello comparativo, negli studi sulle altre città comunali. Per una recente rivisitazione della documentazione capitolina secondo una chiave di lettura più attenta ai traguardi storiografici raggiunti nel corso dell'ultimo quarantennio e una griglia interpretativa che tiene conto del sistema documentario del comune di Roma nel suo complesso alla luce della sua storia politico-sociale, inserendolo nel più ampio panorama della documentazione prodotta dai comuni cittadini dell'Italia centro-settentrionale, si veda CARBONETTI VENDITTELLI, *Le scritture del Comune di Roma* cit. (nota *). Per i precedenti studi sulla documentazione del comune di Roma cf. F. BARTOLONI, *Per la storia del Senato romano nei secoli XII e XIII*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano», 60 (1946), pp. 1-108 (rip. in ID., *Scritti*, a cura di V. DE DONATO – A. PRATESI, Spoleto 1995, pp. 99-206), che rappresenta un primo parziale studio dedicato al funzionamento della cancelleria capitolina e all'analisi delle formule del protocollo e dell'escatocollo dei documenti trāditi nonché alle forme esterne delle scritture capitoline, e R. COSMA, *La prima documentazione del Senato di Roma (secoli XII-XIV)*, in *La diplomatie urbaine en Europe au moyen age. Actes du congres de la Commission internationale de Diplomatie*, Gand, 25-29 aout 1998, a cura di W. PREVENIER-T. DE HEMPTINE, Louvain-Apeldoorn Garant 2000, pp. 81-92.

⁵ Esemplificativo al riguardo il lungo testo della solenne lettera che i senatori inviarono nell'estate del 1149 all'imperatore Corrado III per rinnovargli la loro fedeltà e la loro devozione e per esortarlo a raggiungere al più presto la città che era ormai in pugno dei suoi sostenitori; in questa lettera, ricca di figure retoriche e scritta con un

di un suo possibile rinnovamento⁶, che si manifestarono in maniera eclatante, come vedremo, proprio nella retorica della quale seppe permeare il proprio messaggio politico, veicolandolo in maniera molto efficace soprattutto attraverso la documentazione scritta e l'epistolografia, che svolgevano un ruolo di primo piano nei sistemi di comunicazione del Comune⁷.

Ma l'apporto determinante venne soprattutto dal notariato cittadino⁸, un notariato eminente, provvisto, oltre che di saperi e competenze tecnici di alto livello, di un capitale culturale e di una capacità di declinarlo fuori del comune⁹. Uno strumentario che i notai romani, gli *scriniarii sanctae Romanae ecclesiae*, avevano acquisito lavorando per secoli all'interno della cancelleria papale e avevano poi continuato a mantenere vivo e vitale trasmettendolo di padre in figlio all'interno della ristretta e inaccessibile corporazione di scrittori privati nella quale si erano organizzati; sperimentandolo già nel corso dei secoli X e XI nell'elaborazioni di documenti privati realizzati per una committenza aristocratica e colta – personaggi eminenti appartenenti alla discendenza di

linguaggio magniloquente e colto che fa un ampio uso di *ampliationes*, si parla dell'*Urbs* utilizzando l'antica immagine di Roma «que caput mundi est»; F. BARTOLONI, *Codice diplomatico del Senato romano dal MCXLIV al MCCCXLVII*, I (ed unico) Roma 1948 (Fonti e la storia d'Italia, 87, doc. 5. Sul doppio programma politico del Comune che si esprimeva nella “*Renovatio senatus*” e nella “*Restauratio Imperii romanus*” (espressione dell'antipapalismo dei romani) e che emerge palesemente da questa e dalle altre missive che i Romani inviarono a Corrado III nel 1149 (*ibid.*, docc. 6 e 7), cf. R. L. BENSON, *Political “renovatio”: Two Models from Roman Antiquity*, in *Renaissance and Renewal in the Twelfth Century*, ed. R. L. BENSON and G. CONSTABLE with C. D. LANHAM, Oxford 1982, pp. 339-386: pp. 342-345.

⁶ G. ARNALDI, *Rinascita, fine, reincarnazione e successive metamorfosi del senato romano (secoli V-XII)*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 105 (1982), pp. 5-56.

⁷ Sull'uso politico della parola scritta come pratica di governo si vedano le considerazioni di A. BARTOLI LANGELI, *Cancellierato e produzione epistolare*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*. Atti del convegno internazionale (Trieste, 2-5 marzo 1993), a cura di P. CAMMAROSANO, Roma, École française de Rome, 1994, pp. 251-261.

⁸ In generale per l'apporto che la cultura dei notai cittadini fornì alla documentazione comunale e per la risposta che una parte di quei notai, il 'notariato eminente' appunto, seppe dare alla volontà dei Comuni di produrre documentazione che fosse di grande efficacia espressiva, capace di tradurre e trasmettere il peso dell'istituzione, si veda BARTOLI LANGELI, *Notariato, documentazione e coscienza comunale* cit. (nota 2), pp. 265-267.

⁹ Questi notai si potrebbero definire, prendendo a prestito un'espressione di Enrico Artifoni, veri e propri “intelletuali pragmatici”; cf. E. ARTIFONI, *Boncompagno da Signa, i maestri di retorica e le città comunali nella prima metà del Duecento*, in *Il pensiero e l'opera di Boncompagno da Signa*, a cura di M. BALDINI, Signa 2002, pp. 23-36: p. 28.

Teofilatto e della celebre Marozia, e membri dei due potenti clan familiari dei Crescenzi e dei Tuscolani che controllarono il papato per quasi un secolo – e dimostrando già allora una perizia tecnica, una ricercatezza di linguaggio e una raffinatezza del dettato non indifferenti. Proprio grazie a questo patrimonio culturale, che derivava loro dalla cancelleria pontificia e dall’ambiente curiale in generale, gli *scriniarii* romani erano stati in grado così di creare un modello documentario “aristocratico” ed esclusivo, capace di farsi strumento di distinzione sociale e di esprimere l’appartenenza degli autori a un ceto preminente ed esso stesso esclusivo attraverso l’adozione di una terminologia e di un formulario di stampo prettamente cancelleresco, impreziosito dall’impiego di passi della Bibbia e del Vangelo, che riuscivano ad accostare con grande raffinatezza e ottima capacità compositiva¹⁰.

E così, quando dopo l’emblematica “*Renovatio senatus*” del 1143¹¹ prende il via la tradizione documentaria del comune di Roma, questa appare subito in forme palesemente pubbliche ispirate alle più importanti cancellerie del-

¹⁰ Questo modello documentario, che ho definito “aristocratico” e che si nutre di temi che echeggiano tradizioni documentarie pubbliche con l’inserimento di motivi presi a prestito dalla cultura cancelleresca, appare già pienamente formato negli anni Quaranta del X secolo e si mantiene inalterato fino al termine degli anni Sessanta dell’XI. Il suo abbandono da parte degli *scriniarii* romani avvenne in concomitanza col verificarsi di un deciso ricambio ai vertici politici e sociali della città iniziato a partire da metà XI secolo, con l’attuazione della Riforma della Chiesa. Fu allora che le antiche stirpi aristocratiche che avevano fino a quel momento esercitato il loro strapotere in città furono soppiantate da un gruppo di famiglie nuove, strettamente legate al papato riformatore: Pierleoni, Frangipane, Normanni, Boveschi, Sant’Eustachio ed altre. Questa nuova aristocrazia, nata e affermata con la Riforma e priva dei forti legami con la tradizione che avevano connotato i lignaggi precedenti, non era interessata ai prodotti di raffinato formalismo che in passato avevano saputo così bene rispondere alle istanze di rappresentatività e di ostentazione di potere, prestigio e autorevolezza dei *primates romani*, il che determinò l’abbandono di questo particolare modello documentario. Su questo particolare aspetto della produzione documentaria romana altomedievale v. C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Documentazione scritta e preminenza sociale*, in *La nobiltà romana nel medioevo*. Atti del Convegno internazionale, Roma, 20-22 novembre 2003, a cura di S. CAROCCI, Roma 2006, pp. 323-343: pp. 326-335.

¹¹ La “*Renovatio senatus*” si attuò dopo la rivolta antipapale degli anni 1143 e 1144 ed è stata sempre considerata l’evento fondativo dell’autonomia comunale; la storiografia più recente ne ha molto ridimensionato questo ruolo (si vedano da ultimi J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Il comune romano*, in *Roma medievale*, a cura di A. VAUCHEZ, Roma-Bari, 2001, pp. 117-157: pp. 118-121, e S. CAROCCI, *Nobiltà romana e nobiltà italiana nel medioevo centrale. Parallelismi e confronti*, in *La nobiltà romana nel medioevo* cit. [nota 10], pp. 15-42: p. 33), tuttavia la tradizione documentaria delle istituzioni capitoline prende avvio proprio da quegli anni.

l'epoca e prodotta con pratiche tipicamente cancelleresche, oltretutto caratterizzata da un linguaggio magniloquente capace di caricare di contenuti e di significati ideologici i documenti emessi dalla massima magistratura cittadina – i *senatores* – e fortemente permeato di richiami all'antico e al mito di Roma¹² che rivelano senz'ombra di dubbi il capitale culturale e la perizia tecnico-linguistica degli *scriniarii* romani¹³.

Di spiccato interesse, per il suo valore esemplificativo e per la sua precocità, è una sentenza emessa dai senatori il 23 ottobre 1148¹⁴, in cui si palesano nettamente sia l'orientamento cancelleresco sia alcuni tratti di eccezionalità che connotano in maniera decisa e inequivocabile questa prima documentazione capitolina. Essa riflette bene il modello giudiziario adottato dal Senato nei suoi primi quarant'anni di vita, la sua natura collettiva che si rifaceva direttamente all'ampia assemblea giudiziaria del *placitum*, con i senatori riuniti in sessione plenaria¹⁵, e che, a livello di scrittura, si manifestava negli elenchi di nomi che aprivano o, come in questo caso, chiudevano il documento¹⁶. Si tratta dei pri-

¹² Strettamente connessa a questo "mito" fu anche la dimensione universale della quale Roma si sentiva partecipe e il particolare rapporto che la città cercò di instaurare con l'Impero, del quale si considerava sede naturale. In proposito cf. A. FRUGONI, *Sulla "Renovatio Senatus" del 1143 e l'"Ordo equestris"*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo», 62 (1950), pp. 159-174.

¹³ Porto ancora una volta l'esempio della lettera che i senatori inviarono a Corrado III nell'estate del 1149 (v. sopra nota 5), dove l'alta capacità compositiva e retorica del *dictator* è impreziosita da due citazioni tratte dal Vangelo e da un chiaro riferimento a Cicerone, già segnalati da Franco Bartoloni in nota alla sua edizione (BARTOLONI, *Codice diplomatico del Senato romano* cit. [nota 5], doc. 5): «Cesaris accipiat Cesar, que sunt sua presul» (Vangelo secondo Matteo, XX, 21) «Ut Christus iussit, Petro solvente tributum» (*ibid.*, XVII, 24), «at nos, quoniam amanti nullus labor gravis est» (cf. Cicero, *Orat.*, 10, 33: «sed nihil difficile amanti puto»). Sulle lettere che i romani inviarono a Corrado III e sulla loro idea di *restauratio imperii Romani*, che guardava all'impero cristiano dei secoli IV-VI – quello di Costantino e Giustiniano – come età dell'oro e modello ideale, si veda BENSON, *Political "renovatio"* cit. (nota 5).

¹⁴ BARTOLONI, *Codice diplomatico del Senato romano* cit. (nota 5), doc. 12. Il documento è tradito in copia insieme alla conferma del 15 luglio 1150 nella ulteriore, successiva conferma dell'agosto del 1151, conservata in originale in Biblioteca Apostolica Vaticana, *fondo S. Maria in Via Lata*, cass. 305, n. 22 (già 266). Pertanto non ne conosciamo le originarie forme esterne.

¹⁵ Il tema del sistema giudiziario romano a metà del XII secolo e della giustizia senatoria è stato trattato approfonditamente da C. WICKHAM, *Roma medievale. Crisi e stabilità di una città. 900-1150*, Roma 2013, pp. 442-468.

¹⁶ La sentenza del 1148 presenta in chiusura la dichiarazione di venticinque senatori che concedono e confermano quanto scritto nel documento anche a nome dei loro *consenatores* «quorum nomina non sunt hic descripta».

mi atti pervenutici di un procedimento giudiziario del Senato, relativo a una disputa che risaliva a fatti accaduti molti anni prima. In breve: Tedelgario di Rainaldo Donadei e gli eredi di suo fratello avevano querelato davanti alla curia senatoria i chierici della chiesa romana di S. Maria in Via Lata in merito all'eredità che un loro parente, Pietro di Sassone di Franco Durante, aveva lasciato alla chiesa per volontà testamentaria¹⁷; già in passato, tra il 1124 e il 1130, Onorio II e il prefetto Pietro¹⁸ si erano espressi a favore dei chierici, come comprovavano i documenti in possesso di questi ultimi, e avevano confermato loro quel lascito al termine di una precedente lite tendenziosa che il padre di Tedelgario, Rainaldo, aveva intentato contro la chiesa. Così i senatori, riuniti in un consesso di venticinque membri, avevano preso visione di quei documenti e avevano ascoltato le ragioni dei chierici, ma non essendo riusciti a ottenere che Tedelgario portasse prove a sostegno dei suoi diritti, avevano chiesto il parere di sei sapienti (il primicerio Galgano, il secundicerio Pietro e quattro avvocati, Giovanni de scriniario, Romano, Benedetto di Leone e Pietro Mectaguerra), consegnando loro la documentazione presentata dai chierici, ossia le precedenti sentenze emesse a loro favore. Dopodiché, ottenuto il parere degli esperti, lo avevano fatto proprio e avevano confermato i diritti della chiesa sui due terzi dell'eredità di Pietro di Sassone. La sentenza fu poi ribadita e confermata due anni dopo da un altro gruppo di dodici senatori e nuovamente l'anno successivo da uno di nove¹⁹.

Sottoporro dunque il documento a una lettura testuale e formale quanto più analitica possibile, per coglierne ed evidenziarne di volta in volta sia gli orientamenti cancellereschi sia i caratteri di eccezionalità, e di lì prenderò spunto per allargare il discorso a riflessioni sulla prassi e sulle scelte documentarie del comune di Roma delle origini e a considerazioni di carattere più generale sulla pro-

¹⁷ L. HARTMANN – M. MERORES, *Ecclesiae Sanctae Mariae in Via Lata tabularium*, I-III, Wien 1895-1913, II, doc. 117 del 28 luglio 1087.

¹⁸ L'arco cronologico della sentenza è dato dal pontificato di Onorio II. Per quanto riguarda il prefetto Pietro, che fu nominato nell'aprile 1116 e che subentrò al padre, morto qualche giorno prima, cf. A. BERARDOZZI, *I Prefetti. Una dinastia signorile tra impero e papato (secoli XII-XV)*, Roma 2013 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 58), pp. 59-64, che si sofferma anche sulle modalità della sua elezione.

¹⁹ Per amore di cronaca va aggiunto che la vicenda non si concluse lì. Con un'altra sentenza emanata dal Campidoglio, «in curia senatus», il 27 agosto 1151, poco dopo la seconda conferma, i senatori condannarono Tedelgario e suo fratello Giovanni per aver rimosso i segni di confine che erano stati fatti apporre tra la loro proprietà e quella dei chierici di S. Maria in Via Lata, e, ribadendo le sentenze emesse e confermate dai loro predecessori, fecero ricollocare i termini; BARTOLONI, *Codice diplomatico del Senato romano* cit. (nota 5), doc. 13.

prietà delle forme documentarie di farsi strumento di comunicazione e di trasmissione di messaggi politici e ideologici²⁰. Del documento inoltre (che si troverà riprodotto in appendice nell'edizione datane da Franco Bartoloni nel 1948) non commenterò la parte dispositiva – cioè il dettato della sentenza vera e propria, del quale vanno sottolineate comunque l'ottima costruzione e la forte capacità narrativa²¹ – ma esclusivamente il protocollo, ossia la cornice iniziale dello scritto, e le parti introduttive e conclusive del testo, quei “luoghi” cioè maggiormente deputati, da un lato, alla elaborazione letteraria e retorica, all'ampollosità e alla ridondanza²², e, dall'altro, ad accogliere i formalismi propri delle scritture attinenti la sfera giuridica, necessari a conferire loro autenticità e credibilità.

Il protocollo. «† IN NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE TRINITATIS, Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. Anno incarnationis domini nostri Iesu Christi ex glorioso beate Marie semper virginis utero millesimo centesimo quadragesimo octavo, indictione duodecima, mense octobris, die vicesima tertia, anno vero III^o pontificatus domni Eugenii tercii pape, renovationis vero sacri senatus anno V^o».

Se si esclude l'invocazione trinitaria tipica dei diplomi imperiali, resa in questo caso ancora più solenne dall'esplicitazione delle tre persone e chiusa dall'apprezzazione *amen*, il protocollo col quale si apre il documento riconduce agli usi del documento notarile, visto che include anche la formula di datazione. Senonché non può passare inosservato nell'indicazione dell'anno l'impiego, oltre che dell'era cristiana e di quella del pontificato, anche di una terza era, che fa riferimento al quinto anno della *renovatio sacri senatus*. Si tratta della cosiddetta “Era del Senato” la quale rappresenta un *unicum* all'interno del panorama documentario del tempo e che prendeva come punto d'inizio per la misurazione degli anni la “*Renovatio Senatus*” della quale si è già detto, un evento politico di grande rilevanza e carico di implicazioni ideologiche per la classe dirigente che teneva le redini del comune capitolino e che si considerava artefice di quell'avvenimento²³. La cancelleria capitolina impieghò questa

²⁰ Giorgio Raimondo Cardona (*Antropologia della scrittura*, Torino 1981, p. 118) parla a questo proposito di «proprietà della scrittura di essere un luogo ideologico».

²¹ Si presti attenzione ad esempio ad espressioni del tipo «attentas aures apponentes», «cui iustitia faveret diligenter animadvertimus», «eo in omni amminiculo iuris et iustitie deficiente», «ipsique, prolectis illis [a]c iustitia diligenter perspecta, consilium quod iustitia dictabat, nobis assignaverunt», «iuris et equitatis muniti presidio».

²² In merito a questo tema si possono leggere le considerazioni di BARTOLI LANGELLI, *Cancellierato e produzione epistolare* cit. (nota 7).

²³ Riguardo il punto di partenza preciso del suo computo si deve tener conto che la “*Renovatio senatus*” fu un atto realizzato in aperta contrapposizione col papato che si

era per oltre un cinquantennio per la datazione degli atti dei senatori, utilizzando un sistema antico e ben sperimentato per veicolare apertamente e in maniera altamente evocativa tramite la documentazione scritta un messaggio politico ben preciso²⁴.

Il testo. «Nos senatores inferius scripti una cum omnibus aliis consenatoribus a domno nostro papa Eugenio totaque veneranda apostolica curia et reve-rendo populo Romano pro regimine Urbis annuatim in Capitolio constituti, cunctis bonis gratissima atque iucunda pacis ac iustitie gaudia tam infra Urbem quam extra amplificare ac longe lateque propagare cupientes, malitiosas lites, pravas contentiones omnino dirimere ac resecare, quinnimo pro viribus illas ubique, in quantum nostrarum virium robur extenditur, radicitus iugiter extirpare conamur. Et tam clericis quam laicis tam pauperibus quam divitibus et ecclesiis aliisque piis ac venerabilibus locis sua integra iura prebentes, omne

concretizzò a seguito e attraverso una serie di eventi il cui ricordo è tramandato da alcuni brevi resoconti, per i quali si vedano in particolare P. FEDELE, *L'era del senato*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 35 (1912), pp. 583-610, P. BREZZI, *Roma e l'impero medioevale (774-1252)*, Bologna, 1947 (Storia di Roma, 10,), pp. 317-339; FRUGONI, *Sulla "Renovatio Senatus" del 1143* cit. (nota 12); l'avvio si pone nella tarda estate del 1143 (tra l'agosto e il settembre) ed esattamente un anno dopo si attuò un altro momento decisivo nella costituzione del Comune con la resistenza sul Campidoglio dei senatori e dei loro sostenitori contro il vano tentativo di Lucio II di cacciarli e di costringerli ad abiurare il Senato. Fu questo secondo avvenimento, collocabile verso la fine dell'estate del 1144, ad essere preso come punto di partenza dell'«Era del Senato», il cui primo anno iniziava in un giorno non meglio precisabile compreso tra l'8 agosto e il 6 ottobre 1144; cfr. FEDELE, *L'era del senato* cit. (nota 22) e BARTOLONI, *Per la storia del Senato romano* cit. (nota 4), pp. 24-27. In merito al momento e alle motivazioni che portarono la cancelleria capitolina ad abbandonare nei primissimi anni del XIII secolo questo sistema di computo del tempo peculiare ed esclusivo si vedano le considerazioni di CARBONETTI VENDITTELLI, *Le scritture del comune di Roma* cit. (nota*), p. 312 e s.

²⁴ Per quanto riguarda il significato politico dell'uso, nella datazione dei documenti medievali, di ere diverse che prendono come punto di riferimento l'ascesa al potere di un'autorità o un evento significativo, mi limito a ricordare la datazione secondo l'era imperiale che fu imposta da Giustiniano nell'anno 537 per i documenti redatti nell'Impero (Nov. 47, 1), che obbligava a conteggiare gli anni a partire dall'incoronazione dell'imperatore in carica e che fu poi sostituita nel medioevo occidentale, a seconda dell'autorità regnante e dunque dei contesti geostorici, dall'era dei sovrani longobardi, merovingi, carolingi, da quella del papato, da quella dell'impero d'Occidente e via dicendo. Anche in età moderna il comune capitolino tornò occasionalmente a impiegare nei suoi documenti ere, per così dire, «magniloquenti», come quella *ab Urbe condita* impiegata ad esempio in un diploma di cittadinanza del 1681 per il quale cf. C. PAOLI, *Diplomatica. Nuova edizione aggiornata da G.C. Bascapè*, Firenze 1987, p. 211 e nota 4.

litium et controversie incendium, per quas bona et persone plurimum minorantur, extinguere prorsus satagimus».

Il testo della sentenza si apre con una lunga, atipica premessa redatta in un linguaggio elegante e ricco di espedienti retorici, nella quale i senatori, prima, dichiarano di essere stati posti in Campidoglio dal pontefice, dalla curia e dal popolo romano per governare Roma, esprimendo così il principio giuridico dal quale discende il loro operato, e, poi, si dilungano nell'assicurare il loro desiderio di mantenere la pace (ossia l'ordine pubblico) fuori e dentro la città e nel promettere di amministrare la giustizia in maniera equanime nei confronti di tutta la popolazione. Non si tratta di una vera e propria *intitulatio*, nonostante si apra con quel *Nos senatores*, né di un'arenga o di una *narratio*, quanto piuttosto di una formale dichiarazione, posta a introdurre la narrazione del processo e il testo della sentenza. La struttura e l'articolazione di questo lungo esordio e alcuni elementi particolari come 1) la dichiarazione da parte dei senatori di essere stati «pro regimine Urbis annuatim in Capitolio constituti», dunque con un preciso limite temporale e non genericamente *pro regimine Urbis*²⁵, 2) l'uso delle forme verbali *conamur* e *satagimus*, ossia “ci impegniamo, ci sforziamo”, 3) ponendo l'accento proprio sulle principali funzioni che le prime magistrature comunali (i *consules*) si attribuivano nel periodo comunale delle origini, ci portano a leggere questa asserzione dei magistrati comunali come una sorta di pubblica promessa e fanno ragionevolmente ritenere che nel prologo di questa sentenza sia stata riprodotta testualmente la parte iniziale del giuramento – espresso non a caso al tempo presente – che i senatori pronunciavano solennemente al momento del loro insediamento²⁶. L'ipotesi, suffragata dalle numerose analogie di questo testo con i prologhi dei più antichi giuramenti consolari che ci sono stati tramandati – i cosiddetti “brevi” dei consoli – come quelli di Genova del 1143 e di Pisa del 1162²⁷,

²⁵ I senatori erano 56 ed entravano in carica ogni anno dopo il 1° novembre; cf. BREZZI, *Roma e l'impero medioevale* cit. (nota 23), p. 323.

²⁶ Si confronti questo prologo con il testo di un'altra sentenza senatoria emessa il 23 gennaio 1160, dove invece, pur essendo presente il riferimento ai compiti di mantenimento della pace e dell'esercizio della giustizia attribuiti ai senatori, il concetto è espresso in una sorta di *intitulatio* che precede immediatamente la narrazione dei fatti, senza alcuna locuzione che faccia esplicito riferimento a un impegno che si sta assumendo con la cittadinanza «Nos senatores a reverendo atque magnifico populo Romano pro pace infra Urbem et extra manutenenda et singulis sua iustitia tribuenda in novo consistorio senatus annuatim in Capitolio constituti»; BARTOLONI, *Codice diplomatico del Senato romano* cit. (nota 5), doc. 17.

²⁷ Per i quali cf. *Codice diplomatico della Repubblica di Genova dal 968 al 1190*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, I, Roma, 1936 (Fonti per la storia d'Italia, 77), doc. 128,

non solo ci restituisce parzialmente un testo perduto nella sua forma originaria, ma pone Roma tra le prime città comunali delle quali se ne conservi testimonianza.

Il fatto che il giuramento sia stato riprodotto nella sentenza del 23 ottobre 1148 si spiega sicuramente con la volontà di ammantare di maggiore solennità il documento, ma probabilmente a questa si aggiunse un'ulteriore e più concreta motivazione, ossia la recente redazione (o riscrittura) della formula. Per quanto riguarda il momento della sua redazione bisogna considerare che gli eventi romani degli anni 1143-1149 furono molto convulsi e inoltre che le cronache che ce ne hanno trasmesso il ricordo non sono particolarmente precise dal punto di vista cronologico. Sicuramente dopo la "Renovatio senatus" e la morte di Lucio II (15 febbraio 1145), il neo eletto papa Eugenio III fu costretto a lasciare Roma immediatamente, subito dopo l'elezione, e a farsi consacrare a Farfa (18 febbraio 1145); dopodiché si trasferì a Viterbo. Alla fine del 1145 si giunse a un accordo tra i Romani e il papa che, tra le altre cose, manteneva e riconosceva l'autorità del Senato, ma prevedeva l'investitura pontificia dei senatori. Quest'accordo tuttavia durò pochissimo e il papa lasciò quasi subito Roma (marzo 1146) e l'Italia per tornarci solo nel giugno 1148 e riprendere le trattative coi Romani. Nella primavera del 1149, inaspriti nuovamente i rapporti col Comune, Eugenio III si trasferì a Tuscolo, ma pochi mesi dopo, avendo perso i Romani qualsiasi speranza di ottenere l'appoggio dell'imperatore Corrado III alla loro causa, si giunse a un nuovo accordo, che fu concluso molto probabilmente verso il novembre 1149²⁸. Forse il testo del nostro giuramento era stato redatto dopo l'accordo (poi disatteso) della fine del 1145, ma, certamente, la sua trascrizione nella sentenza dell'ottobre 1148 e il fatto che nella datazione di quel documento compaia anche l'era del pontificato di Eugenio III testimoniano che a

pp. 154-166; *I Brevi dei consoli del Comune di Pisa degli anni 1162 e 1164. Studio introduttivo, testi e note con un'Appendice di documenti*, a cura di O. BANTI, Roma 1997 (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Antiquitates, 7), il quale ripubblica anche i due testi che erano già stati editi da F. BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, I, Firenze 1854, pp. 3-15 e 23-40.

²⁸ Cf. BREZZI, *Roma e l'impero medioevale* cit. (nota 23), pp. 327-334; R. MANSSELLI, *Il Senato romano ed Eugenio III. A proposito di s. Guglielmo, arcivescovo di York*, in «Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano», 2-3, 1956-1957, pp. 127-134. Non si è conservato il testo di questo concordato, ma solo una scrittura contenente le proposte dei Romani da sottoporre al papa (cf. BARTOLONI, *Codice diplomatico del Senato romano* cit. [nota 5], doc. 8), dalla quale risulta che i senatori erano disposti a giurare fedeltà al pontefice «secundum quod consueverunt Romani iurare pontificibus Romanis», in cambio di un compenso di 500 lire.

quel momento, ossia dopo il ritorno di Eugenio III in Italia e prima del suo trasferimento a Tuscolo, i rapporti con il pontefice si erano almeno momentaneamente risanati²⁹.

Passiamo ora alla lettura della parte conclusiva del testo che segue la decisione del collegio giudicante. Qui compaiono tre sezioni tipiche dei diplomi imperiali del XII secolo, ossia dei documenti più solenni emessi dalla cancelleria dell'Impero.

La clausola proibitiva. «Facta etiam a nobis prohibitione ne ultra nominati homines possessionem ecclesie conturbent aud ad ea loca tamquam temerarii accedant nec ullam ullo modo clericis nominate ecclesie inquietationem facere de cetero presumant».

È la clausola con la quale nei documenti pubblici l'autorità emittente esprimeva il divieto a opporsi alla sua volontà, disposta e manifestata col documento. Questa formula compare spesso nei decreti senatorii, anche in forme più eclatanti, come ad esempio in una sentenza emanata nel 1185 dove si legge «Auctoritate itaque omnipotentis Dei sacrique senatus decreto precipimus ut nulla persona magna parvaque contra hec que, sicut superius leguntur, nobis consulta et a nobis confirmata sunt, aliquo modo venire presumat, sicut amorem nostrum habere cupit»³⁰.

La sanzione. «Quod si ullo in tempore Tedelgarius aut frater eius heredesque eorum clericis dicte ecclesie molestiam calumpniam aut litem ingerere vel

²⁹ Trattando dei testi dei più antichi "brevi dei consoli" pervenutici per l'Italia centro-settentrionale (Genova, Pisa, Piacenza), Hagen Keller scrive che il testo già predisposto in precedenza sulla base del quale i nuovi eletti dovevano pronunciare il loro giuramento comprendeva obblighi di carattere generale e altri di natura transitoria relativi a singoli doveri concreti che dovevano essere compiuti nel corso del loro mandato, si trattava dunque di testi suscettibili di continue modifiche (almeno nella seconda parte) che dovevano essere riscritti a ogni cambio degli ufficiali; cf. H. KELLER, *Gli statuti dell'Italia settentrionale come testimonianza e fonte per il processo di affermazione della scrittura nei secoli XII e XIII*, in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. ALBINI, Torino 1998 (distribuito anche in formato digitale da *Reti Medievali*: <http://rm.univr.it/biblioteca/scaffale/volumi.htm>), pp. 61-94: p. 78 e s. (ed. orig. *Oberitalienische Statuten als Zeugen und als Quellen für den Verschriftlichungsprozess im 12. und 13. Jahrhundert*, in *Frümittelalterliche Studien. Jahrbuch der Instituts für Frümittelalterforschung der Universität Münster*, XXII [1988], pp. 286-314). Il testo tramandato dal documento romano costituiva ovviamente solo il prologo di quel giuramento, relativo agli impegni di ordine generale che i senatori assumevano al momento di entrare in carica.

³⁰ BARTOLONI, *Codice diplomatico del Senato romano* cit. (nota 5), doc. 39.

movere presumpserint, incidant in penam decem librarum denariorum Papiensium, curie senatus et clericis dicte ecclesie persolvendam, et eorum lis semper sit vacua et a nemine cum effectu ulterius audiatur; et clerici nominate ecclesie illam hereditatem atque possessionem inconcussam et firmam tempore perpetuo teneant».

Rivolta anch'essa nello specifico a Tedelgario, a suo fratello e ai loro eredi, pure la sanzione, che era finalizzata a garantire l'osservanza di quanto disposto attraverso la minaccia di una pena pecuniaria nella quale sarebbero incorsi coloro che non avessero ottemperato agli obblighi definiti dalla sentenza, ricalca formulari cancellereschi che si riconoscono facilmente in locuzioni quali «si ullo in tempore ... molestiam calumpniam aut litem ingerere vel movere presumpserint», «lis semper sit vacua et a nemine cum effectu ulterius audiatur», «clerici ... illam hereditatem atque possessionem inconcussam et firmam tempore perpetuo teneant».

La corroborazione. «Ut autem hec nostra confirmatio diligenti consilio et iustitie examinatione, ut supra dictum est, facta firma consistat in evum, per manum Iohannis fidelis scribe senatus presens privilegium scribi et sigillo sacri senatus signari clericisque dari iussimus ad honorem Dei et beate Marie semper virginis pro salute totius alme urbis Rome et custodia iustissimi eiusque fidelissimi devote famulantis senatus et populi Romani, tempore supra scripto, indictione XII».

Qui l'eco di motivi cancellereschi è ancora più forte e il modello è indiscutibilmente il diploma imperiale – com'è noto infatti la cancelleria pontificia non fece mai uso di questa formula – come attesta la costruzione della frase «Ut autem hec nostra confirmatio ... firma consistat in evum, per manum ... presens privilegium scribi et sigillo ... signari ... iussimus». Questa parte del documento insieme all'escatocollo era il luogo predisposto a enunciare le specifiche solennità cancelleresche delle quali la scrittura veniva insignita, e qui infatti furono esplicitate le formalità messe in atto per conferire fermezza (*firmitas*), ossia validità duratura e perenne, all'azione giudicante dei senatori, ossia l'emissione da parte loro nei confronti dello *scribasenatus* (il notaio addetto alla redazione degli atti senatorii) dell'ordine di mettere per iscritto la sentenza e di apporvi il sigillo, il segno di autenticazione più rilevante impiegato dalle cancellerie del XII secolo. La presenza a chiusura del testo della sentenza del 1148 di questa formula esclusiva della documentazione

³¹ Sull'importanza della *iussio* come legame funzionale specifico e diretto, con conseguente piena capacità autenticatoria cf. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca* cit. (nota 1), pp. 160-181.

cancelleresca, il riferimento alla *iussio*³¹ rivolta a uno scrittore definito *scribasenatus*³² – dunque un notaio che aveva rinunciato alla propria qualifica professionale per assumere un ruolo esclusivamente funzionariale – la stessa mancanza della sottoscrizione notarile, sostituita dal sigillo del Senato, tutti questi elementi denunciano in maniera incontrovertibile la scelta cancelleresca compiuta dal comune di Roma per l'emissione dei suoi atti e i modelli ai quali i suoi notai si ispirarono. Il significato pregnante di questa formula, il suo valore e la sua rilevanza stanno nella circostanza che con essa l'autore dell'azione giuridica e l'emittente della documentazione si identificavano e dunque il suo impiego in questo documento rivela palesemente che il Senato romano aveva deciso fin da subito di gestire direttamente la produzione e il controllo delle proprie scritture attraverso personale che lavorava alle proprie dipendenze e al quale ordinava di emettere documenti con le forme di autenticazione proprie (il *sigillum sacri senatus*³³), anziché con quelle notarili.

Prima di chiudere e a cornice di quanto sono venuta dicendo nel commentare questa sentenza senatoria vorrei aggiungere ancora qualche considerazione sulla terminologia aulica e magniloquente impiegata in questo e in altri documenti emessi dalla cancelleria del Senato nella seconda metà del XII secolo e una riflessione sulle ragioni politiche e istituzionali che spinsero il Senato a compiere questa scelta documentaria.

Ho detto all'inizio che fin dal primo momento dopo la "*Renovatio senatus*"

³² Altrove detto ancor più esplicitamente *cancellarius sacri senatus*; cf. ad esempio BARTOLONI, *Codice diplomatico del Senato romano* cit. (nota 5), docc. 13 e 17.

³³ Non se ne conserva per questo periodo alcun esemplare, tuttavia dalle impronte lasciate dalla cera e dalle descrizioni che si leggono in alcune copie autentiche sappiamo che la cancelleria del senato impiegò sia il sigillo aderente – di cera rossa, rotondo, del diametro di circa mm 45-50, apposto sul verso o sul recto dei documenti – sia quello pendente, anch'esso di cera rossa ma di forma incerta e fissato alla pergamena con fili di seta rossi o anche gialli e rossi. Per quanto attiene alla figura, la si deduce dalla descrizione che si legge nella copia di un documento del senato del 1299 trascritto sulla Margarita Cornetana, il *liber iurium* del comune di Corneto, a c. 84r «Erant autem dicte littere sigillate cere rubeae in medio cuius existerat quedam ymago cuiusdam domine coronate tenentis in manu dextra quamdam palmam et in manu sinistra quamdam pallam, in circuitu dicti sigilli erant he lictere silicet 'senatus populusque Romanus', subtus dictam dominam continebantur he lictere 'Urbs'»: P. SUPINO, *La «Margarita Cornetana». Regesto dei documenti*, Roma 1969 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 21), p. 225. Un'ampia disamina riguardo ai sigilli usati dalla cancelleria senatoria nel XII e XIII secolo in BARTOLONI, *Per la storia del senato romano* cit. (nota 4), pp. 38-41. Alcune descrizioni del sigillo del Senato tratte da copie autentiche si trovano anche in V. CAPOBIANCHI, *Le immagini simboliche e gli stemmi di Roma*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 19 (1896), pp. 347-423: p. 351.

il messaggio politico che il ceto dirigente del comune di Roma volle trasmettere fu fortemente improntato al mito della grande Roma, che si era mantenuto vivo e vitale nel contesto culturale romano³⁴ e nell'immaginario collettivo (non certo nelle sue radici politiche) e che, soprattutto, ben si conciliava con lo spirito antipapale che aveva guidato la rivolta del 1143. Il Senato nasceva già dotato di una forte consapevolezza di sé – come dimostra la stessa adozione dei termini *Senatus* e *senatores*³⁵ – e di una forza ideologica che – come ho già detto – gli *scriuarii* romani seppero esprimere al meglio con la realizzazione di testi caratterizzati da grande formalismo, redatti con un linguaggio elegante e retorico che faceva ampio uso di una terminologia peculiare: al *Senatus* veniva attribuito il titolo di *amplissimus*, *reverendus* e *sacer*; i *senatores* erano definiti *illustres* (dignità che in un lontano passato era stata condizione necessaria per essere ammessi a far parte dell'assemblea senatoria) e *summi*; le loro sentenze prendevano il nome di *privilegia*; il *populus Romanus* era detto *reverendus*, *universus*, *magnificus* e *inclitus*³⁶ e Roma era l'*Urbs urbium*, *eterna* e *inclita*. I *senatores* inoltre operavano «ad honorem Dei et beate Marie semper virginis pro salute totius alme urbis Rome et custodia iustissimi eiusque fidelissimi devote famulantis senatus et populi Romani», come recita proprio la sentenza del 1148, e lottavano *cottidie* «pro imperiali corona exaltanda et omni modo augenda», affermando che il *senatus* era stato restaurato e ripristinato per grazia di Dio («Dei gratia restitutus») proprio al fine di «exaltare et amplificare» l'Impero romano³⁷. Essi inoltre, nell'investire un monastero romano del possesso della colonna Traiana, dichiaravano di farlo affinché quelle vestigia dell'antica Roma si mantenessero «ad honorem totius populi Romani, integra et incorrupta dum mundus durat, sic eius stante figura» e «salvo honore publico Urbis»³⁸, e ancora minacciavano coloro che non aves-

³⁴ Di grande efficacia la spiegazione che Girolamo Arnaldi dà dei motivi che permisero «una così lunga persistenza a Roma [...] se non del senato, del suo nome e del suo mito» dal VII al XII secolo, attribuendo questa elaborata operazione culturale allo stesso papato e in particolare alla sua scelta della linea dell'*imitatio imperii* «vera e propria 'armatura' di tutta la teoria pontificia della sovranità, sia in *spiritualibus* che in *temporalibus*»; cf. ARNALDI, *Rinascita, fine, reincarnazione* cit. (nota 6), p. 55 e s.

³⁵ Il che – come scriveva Arsenio Frugoni (*Sulla «Renovatio senatus» del 1143* cit. [nota 12], p. 166) – denunciava la sua «incapacità di uscire dal cerchio incantato».

³⁶ Si veda in proposito anche COSMA, *La prima documentazione del Senato di Roma* cit. (nota 4), p. 85.

³⁷ BARTOLONI, *Codice diplomatico del Senato romano* cit. (nota 5), doc. 5, lettera di esortazione all'imperatore Corrado III.

³⁸ Giungendo addirittura a prevedere la pena di morte nei confronti di chi avesse attentato alla sua autorità «Qui vero eam minuere temptaverit, persona eius ultimū <cosi> patiatu supplicium et bona eius omnia fisco applicentur»: *ibid.*, doc. 18.

³⁹ *Ibid.*, doc. 39.

sero rispettato i loro decreti di incorrere «in iram senatus et odium populi Romani»³⁹.

L'uso di questo linguaggio altisonante e tuttavia pertinente, e la scelta accurata di termini così amplosi e di gusto antico da parte degli *scriniarii* che redigevano i documenti senatorii e di quanti all'interno del gruppo dirigente del Comune erano in grado o di intervenire direttamente nella formulazione dei testi o comunque di indirizzare il personale che era incaricato della loro stesura, così come l'adesione fatta con totale naturalezza e da subito al modello schiettamente pubblico e cancelleresco per la documentazione emessa dal Senato piuttosto che l'adozione di strutture notarili lungamente collaudate – che costituisce senza dubbio il dato di maggiore spicco visto che il documento cancelleresco era l'unico, come sappiamo, veramente capace di rappresentare senza equivoci le forme istituzionali dalle quali la documentazione promanava – tutto ciò trova le sue motivazioni in una molteplicità di fattori di carattere culturale e politico che si coagularono nella volontà del ceto dirigente romano di attribuirsi l'autorità e le massime prerogative dell'antico Senato e, soprattutto, di porsi come tale agli occhi dell'Impero e del mondo. Stabilire con il notariato urbano un rapporto di tipo decisamente funzionariale, istituendo fin da subito una cancelleria e l'ufficio di cancelliere, come testimoniano, non solo le qualifiche di *scribasenatus* e di *cancellarius* assunte dai redattori e il fatto che essi, quando operavano con quelle qualifiche, si spogliavano – come s'è detto – del loro titolo professionale e rinunciavano a qualsiasi forma di sottoscrizione notarile, ma anche le inconfondibili formule precettizie che si leggono già nei primissimi documenti redatti da questi funzionari⁴⁰, infine, completavano il quadro: ponendosi giuridicamente come unico artefice ed emittente autonomo della propria documentazione, unico soggetto attivo del momento costitutivo del documento, e affermando con decisione la sua funzione di *Aussteller*, ossia di autore della documentazione, il Senato palesava una volta di più l'autorità della quale si era autoinvestito, la connotazione di supremazia che aveva inteso attribuirsi nel panorama comunale del tempo e la visibilità che aveva voluto dare a questa sua posizione di preminenza utilizzando la propria documentazione come strumento di comunicazione.

Sta di fatto comunque che, pur essendo atipica rispetto al sistema docu-

⁴⁰ Alcuni degli esempi più precoci: «per manum Iohannis fidelis scribe senatus presens privilegium scribi et sigillo sacri senatus signari iussimus» (nel 1148): *ibid.*, doc. 12; «quam scribere precepimus Iohannem fidelem cancellarium sacri senatus» (nel 1151), *ibid.*, doc. 13; «cancellario sacri senatus ad perpetuam stabilitatem scribere mandavi» (nel 1160), *ibid.*, doc. 17.

mentario notarile al quale la maggior parte dei Comuni italiani si era adeguato almeno nel periodo delle origini, la documentazione del Senato romano non fu messa mai in discussione, ma anzi fu recepita in tutta la sua autorevolezza sia nel più ristretto ambiente romano sia in quello più allargato del *districtus Urbis* sia infine nel più esteso mondo dell'Italia comunale col quale il Senato intrattenne rapporti epistolari, strinse accordi e stipulò trattati fin dalla seconda metà del XII secolo⁴¹.

Solo a metà del Duecento le forme documentarie nelle quali si esplicitava l'azione politica del Senato cominciarono ad adeguarsi all'impianto compositivo e autenticatorio dell'*instrumentum*, tuttavia la cancelleria capitolina continuò a lungo (almeno fino al termine del XIV secolo) a produrre atti in forma di privilegio per elargire concessioni graziose e per accordare ai cittadini romani il diritto di rappsaglia (i *privilegia represalie*⁴²). Ma questa è ormai un'altra storia, quella della piena età comunale, contraddistinta da una maggiore uniformità delle culture di governo, dei sistemi burocratici, delle pratiche amministrative, delle scritture e delle forme documentarie⁴³.

⁴¹ *Ibid.*, docc. 11 e 24: trattati di pace e di commercio stretti con i Pisani nel 1151 e con i Genovesi nel 1166. Si veda anche l'epistola che fu inviata, forse nel 1164, dai senatori al re di Francia Luigi VII per raccomandargli un chierico appartenente a una nobile famiglia romana che dimorava a Parigi per studio (*ibid.*, doc. 21). La lettera, breve e molto semplice nei toni, è molto significativa per come è strutturato il protocollo, dove l'*intitulatio* («*Senatores Urbis urbiium*») è anteposta all'*inscriptio* («*illustri et prudenti viro Lodovico Francorum regi amico eorum karissimo*»), anziché esserle posposta, in osservanza alla regola che prevedeva l'inversione delle due formule nei casi in cui il destinatario fosse di maggiore dignità rispetto al mittente, il che indica - come osserva a ragione Massimo Miglio - «la coscienza da parte del Senato di una parità gerarchica con i sovrani»: M. MIGLIO, *Il Senato in Roma medievale*, in *Il Senato nella storia*, II, Roma 1997, pp. 117-172: p. 122 (distribuito anche in formato digitale da *Reti Medievali*: <http://rm.univr.it/biblioteca/scaffale>).

⁴² Per i quali si rinvia a C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Privilegia represalie. Procedura giudiziaria e scritture documentarie connesse alla concessione del diritto di rivalsa a Roma nei secoli XIII e XIV*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 129 (2006), pp. 63-100.

⁴³ CARBONETTI VENDITTELLI, *Le scritture del comune di Roma* cit. (nota *), pp. 339-341.

1148 ottobre 23*

I senatori, riuniti in un consesso di venticinque membri, sentenziano in merito alla causa vertente tra Tedelgario di Rainaldo Donadei e gli eredi di suo fratello, da un lato, e i chierici della chiesa romana di S. Maria in Via Lata, dall'altro, a motivo dell'eredità che un parente dello stesso Tedelgario, Pietro di Sassone di Franco Durante, aveva lasciato alla chiesa per volontà testamentaria, e, sentito il parere di sei sapienti – ossia il primicerio Galgano, il secundicerio Pietro e quattro avvocati, Giovanni de scriniario, Romano, Benedetto di Leone e Pietro Mectaguerra –, lo fanno proprio e confermano i diritti della chiesa sui due terzi dell'eredità di Pietro di Sassone.

Copia autentica trascritta nella conferma, originale, emessa dalla cancelleria senatoria tra il 1° e il 26 agosto 1151, Biblioteca Apostolica Vaticana, fondo S. Maria in Via Lata, cass. 305, n. 22 (già 266) [B]. Per la tradizione e la bibliografia cf. BARTOLONI, *Codice diplomatico del Senato romano* cit. (nota 5), pp. 13 e s.

Si noti l'uso dell'indizione anticipata a settembre, tipico della documentazione privata romana. In merito invece all'impiego di lettere allungate nella prima parte dell'invocazione è doveroso sottolineare che, essendo il documento trådito in copia, non siamo in grado di determinare se anche l'originale si aprisse con *litterae notabiliores* di questo o di altro genere.

† IN NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE TRINITATIS, P[a]tr[is et] Filii [et] Spiritus sancti, amen. Anno in[car]nationis domini [nostr]i Iesu Christi ex glorioso beate Marie [sem]p[er] virginis utero] millesimo centes[i]mo quadragesimo octavo, indictione duodecima, mense octobris, die vicesima ter[t]ia, anno vero IIII° pontificatus domni Eugenii ter[tii] pape, renovationis [vero] sa[cri] senatus anno v°.

Nos senatores inferius scripti una cum omnibus aliis consenatoribus a domno nostro papa Eugenio totaque veneranda apostolica curia et reverendo populo Roman[o pro] re[gl]imine Urbis annuatim in Capitolio constituti, cunctis bonis gratissima atque [iucu]nda pacis [ac iu]s[titie] gaudia [tam] infra Urbem quam extra amplifica[re ac longe] late[que] propagare cupi]entes, malitiosas lites, pravas contentiones omnino dirimere ac resecare, quinnimo pro viribus illas ubique, in

* Franco Bartoloni (*Codice diplomatico del Senato romano* cit. [nota 5], doc. 12) pubblicò integralmente il documento con il quale nell'agosto 1151 i senatori convalidarono la sentenza emanata in favore della chiesa di S. Maria in Via Lata il 23 ottobre 1148 e la relativa conferma del 15 luglio 1150; qui si riporta esclusivamente il testo della sentenza del 1148, omettendo – per semplificare – le note critiche e i riferimenti alle edizioni precedenti, ma evidenziando – per motivi esclusivamente funzionali alla lettura che si è fatta del documento – le diverse parti in cui esso è articolato.

quantum nostrarum virium robur exenditur, radicitus iugi[ter extir]pare [co]namur, et tam clericis quam laicis tam pauperibus quam divitibus et ecclesiis aliisque piis ac venerabilibus locis sua integra iura prebentes, omnem litium et controvers[ie] incendi[u]m, per quas bona] et persone plurimum minorantur, extinguere prorsus satagimus.

Circa hoc ergo sedulo intenti atque solliciti litigio quod Tedelgarius Rainaldi Donadei et heredes fratris e[ri]us adversus cl[ericos] Sancte [Marie] in Via Lata promoverunt, scilicet adversus dompnum Petrum venerabilem et honestum archipresbiterum et yconomum eiusdem ecclesie et domnum Berardum ac domnum Rainaldum re[lig]iosos presbiteros [a]c p[ru]dentem magistrum Metheum levitam et alios clericos Romanum, Gentilem et Iohannem cog[nomen]o Capocia, de hereditate quam Petrus Saxonis Franconis Durantis nominate [e]cclesie testamento [r]eliquit, attentas aures apponentes, utriusque partis rationes singulatim audire curavimus. Instrumentis itaque clericorum in manibus nostris datis eorumque rationibus coram nobis ad plenum ostensis ac recitatis, cui iustitia faveret diligenter animadvertimus. Tedelgarii autem et nominati f[r]atris eius rationes, quia nullas habebant nec ostendere poterant sicut improbi litigatores, qui malitiose, ut novimus, versabantur in causa, audire nequivimus, tamen ut, si quas haberent inde rationes, nobis ostenderent, sepe v[er]o] precibus et minis commonuimus. Cumque diu ac sepe a nobis commoniti contumacia sua curiam nostram effugerent, cum iam sepius proclamaiones clericorum audire gravaremus, instrumenta eorum a domno papa Honorio et Petro tunc temporis Urbis prefecto nominate ecclesie facta, quibus propter malitiosam litem quam Rainaldus pater eorum inde eidem ecclesie fecerat, [et] eo in omni amminiculo iuris et iustitie deficiente per investimentum dicte ecclesie eadem hereditatis, ut instrumenta firmabant, concessa et confirmata fuit, in manibus sapientum iudicum, scilicet Galgani primicerii, Petri secundicerii et advocatorum Iohannis de scriniario, Romani, Benedicti Leonis, Petri Mactaguerre, ut secundum iustitiam nobis consulere, ded[i]mus; ipsique, prolectis illis [a]c iustitia diligenter perspecta, consilium quod iustitia dictabat, nobis assignaverunt. Tantorum igitur sapientum accepto consilio, iuris et equitatis muniti presidio, illas duas partes hereditatis ac possessionis nominate ecclesie clericis quas Tedelgarius et frater eius Iohannes inique calumpniabantur, eis perpetuo firmiterque tenendas et quicquid inde vol[u]erint facere, et per eos eorumque successoribus confirmavimus et confirmamus.

Facta etiam a nobis prohibitione ne ultra nominati homines possessionem ecclesie conturbent aud ad ea loca tamquam temerarii accedant nec ullam ullo modo clericis nominate ecclesie inquietationem facere de cetero presumant.

Quod si ullo in tempore Tedelgarius aut frater eius heredesque eorum clericis dicte ecclesie molestiam calumpniam aut litem ingerere vel movere presumpserint, incidant in penam decem librarum denariorum Papiensium, curie senatus et clericis dicte ecclesie persolvendam, et eorum lis semper sit vacua et a nemine cum effectu ulterius audiatur. Et clerici nominate ecclesie illam

hereditatem atque possessionem inconcussam et firmam tempore perpetuo teneant.

Ut autem hec nostra confirmatio diligenti consilio et iustitie examinatione, ut supra dictum est, facta firma consistat in evum, per manum Iohannis fidelis scribe senatus presens privilegium scribi et sigillo sacri senatus signari clericisque dari iussimus ad honorem Dei et beate Marie semper virginis pro salute totius alme urbis Rome et custodia iustissimi eiusque fidelissimi ac devote famulantis senatus et populi Romani, tempore supra scripto, indictione XII.

Et nos senatores Iohannes Berardi, Petrus Plangensspatulam, Uguicio Gentis, Petrus Enrici, Romanus Petri Milluli, Astaldus David, Iordanus Briccii, Gregorius Gaudentis, Nicolaus Philippi, Petrus Romanus Sperantisindeo, Sebastianus Gualtrade, Stephanus Falconis, Grisottus Cencii, Grecus, Nicolaus Beriçonis, Dompnicus, Parentius, Petrus Baffolini, Falco Caroçie, Rusticus Nicolai Rustici, Petrus Rabie, Stephanus Ciçaronus, Bonumtibiveniat hoc est Bentevenga pictor, Iohannes Bonifilioli, Petrus Demetrii pro nobis et pro omnibus aliis consenatoribus nostris, quorum nomina non sunt hic descripta, hec omnia concedimus et confirmamus peremnit[er].